

di Giovanna Lamarca
Direttore Generale

DOPO LA SENTENZA SULL'ELENCO ISTAT

Il Consiglio di Stato si è pronunciato, con una sentenza depositata il 28 novembre, sull'annosa questione dell'inclusione delle Casse di previdenza privatizzate nell'elenco Istat delle Amministrazioni pubbliche, accogliendo il ricorso intentato dall'Istat e ribaltando due sentenze del Tar favorevoli alle Casse. Si è più volte argomentato, su queste pagine, dell'inopportuna inclusione di enti dalla personalità giuridica di diritto privato in un elenco di organismi pubblici, cosa che espone impropriamente le Casse dei professionisti all'applicazione della normativa pubblica. La sentenza annulla la precedente espressione del Tar del Lazio, che aveva accolto le tesi delle Casse, sottolineandone la natura privata e l'incompatibilità con le norme destinate alla Pubblica Amministrazione. Il Consiglio di Stato ha adottato una decisione che appare affrettata e non è affatto condivisibile. Tuttavia, rilevato il totale dissenso verso questa sentenza, la stessa produce i suoi effetti e quindi le Casse ad oggi dovranno ritenersi soggette alle disposizioni normative che richiamano gli elenchi Istat.

IL CONTENDERE ERA UN ALTRO

La sentenza non tiene in alcun conto la normativa generale che disciplina il sistema degli Enti previdenziali privati, non soddisfa quanto richiesto e non entra nel merito del tema dell'autonomia, ma anzi precisa che, poiché l'oggetto

L'ultima parola non sarà del Consiglio di Stato

Da Palazzo Spada una decisione affrettata e nient'affatto condivisibile. Le Casse continueranno a rivendicare l'incompatibilità con la normativa pubblica appellandosi alle massime Corti.

del ricorso sono i provvedimenti che conducono all'inclusione delle Casse nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche, la controversia è stata esaminata indipendentemente dagli effetti che al contestato inserimento sono ri-

collegati dalla successiva produzione normativa, evidenziata in giudizio dalle Casse resistenti. Non era in discussione il carattere pubblicistico dell'attività svolta dagli Enti previdenziali privati, né tanto meno la finalità statistica del-



“Andremo in Corte Costituzionale e percorreremo anche la via della Corte di Giustizia Europea”.

l'elenco Istat, bensì l'inclusione in concreto nell'elenco ed il sempre più frequente richiamo ad esso da parte del legislatore nazionale per finalità diverse da quelle statistiche.

La normativa comunitaria prevede precisi requisiti perché un soggetto possa essere considerato unità istituzionale pubblica, ossia solo quando sia soggetto a controllo pubblico, inteso specificamente come “la capacità”, da parte degli apparati statali, “di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti”. Tale controllo non è configurabile nei confronti delle Casse, ma su questo punto il Consiglio di Stato non si è pronunciato e ha semplicisticamente affermato l'esistenza di un pubblico finanziamento. Tipologia di finanziamento che non esiste e che da solo, comunque, non sarebbe requisito sufficiente. Le Casse hanno una totale autonomia finanziaria e sono alimentate esclusivamente dai contributi dei propri iscritti, che in tal modo supportano una previdenza basata su una forma di solidarietà endocategoriale.

I TAGLI ALLA SPESA

In particolare risulta di difficile comprensione l'applicazione alle Casse privatizzate di norme che incidono sui contratti di lavoro privatistici e che prevedono tagli di spesa imposti agli enti pubblici richieste dalle diverse leggi Finan-

ziarie annuali “*al fine di conseguire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea*”, soprattutto considerando che le Casse non rientrano nel Bilancio statale né ricevono alcun finanziamento pubblico. Il Tar, infatti, aveva riconosciuto che “l'attrazione nell'ambito della Pubblica Amministrazione di soggetti qualificati come privati e organizzati come tali dal legislatore nel 1994 non è giustificata, dato che la finalità perseguita dalla suddetta norma, quello cioè di contenere la spesa pubblica, non potrebbe essere incisa da enti privati che non usufruiscono di finanziamenti pubblici, né gravano in alcun modo sul bilancio pubblico”. Ultima in ordine di tempo, l'applicazione ad essi delle norme del Decreto sulla *Spending Review*, che ha imposto anche agli Enti dei professionisti tagli sui consumi intermedi (come spese telefoniche, energia elettrica e consulenze) pari al 5% per il 2012 e del 10% a partire dal 2013, calcolati sulle spese sostenute nel 2010.

LA VIOLAZIONE PIÙ GRAVE

Ma la violazione e l'invasione ancora più grave dell'autonomia delle Casse è rappresentata dall'obbligo di versare allo Stato i risparmi così effettuati o comunque gli importi calcolati in rapporto al 2010. In attesa di un chiarimento del quadro normativo di riferimento, oltre che di precisazioni inerenti la più adeguata classificazio-

ne delle voci di spesa riferite ai consumi intermedi, Enpav aveva determinato in via provvisoria le somme per consumi intermedi ai sensi dell'art. 8, comma 3 del DL 95/2012, e aveva provveduto ad accantonarle in una posta del bilancio 2012 nonché del bilancio previsionale per il 2013.

LE REAZIONI

“Quest'ultima sentenza - ha commentato il Presidente Enpav **Gian-ni Mancuso** - ha confermato l'obbligo per le Casse di versare la quota accantonata, ma non ha di certo cancellato la palese ingiustizia dell'inclusione delle Casse nell'elenco Istat. Siamo enti privati, in quanto tali impermeabili ai finanziamenti pubblici, ma in quanto tali anche dotati di autonomia gestionale e decisoria. Ho da subito caldeggiato, in sede di Assemblea AdEPP, un intervento corale e unitario di tutte le Casse e così era stato, tentando l'avvio di un percorso che porti ad una decisione della Corte di Giustizia Europea. Ora - ha concluso il Presidente Mancuso - le Casse devono mantenere lo spirito di coesione, per continuare a rivendicare la nostra incompatibilità totale con la normativa pubblica”. “È ovvio che le sentenze vanno rispettate - ha confermato il Presidente AdEPP **Andrea Camporese** - ma è anche evidente che la battaglia giudiziaria in difesa del perimetro di autonomia non si può arrestare. Andremo in Corte Costituzionale a sostenere i nostri diritti sanciti dalle leggi di privatizzazione e percorreremo anche la via della Corte di Giustizia Europea. Da troppi anni sosteniamo la necessità di chiarire i confini della nostra responsabilità a tutela degli iscritti”. ●